



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

DECRETO N. 193 del 16 APR, 2019

Oggetto: "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017. CUP B36C18000520001. Indicazione circa la categoria progettuale di cui al punto 7 lett. o) Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua".

IL SOGGETTO ATTUATORE

Commissario Straordinario ASSET Puglia

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400 ed, in particolare, l'art. 13 "Commissari Straordinari del Governo";

VISTA la legge 28 gennaio 2009 n. 2, conversione in legge del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, che all'art. 20 definisce i compiti e le attività del Commissario Straordinario;

VISTA la legge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, ed in particolare l'art. 17 che prevede la nomina di Commissari Straordinari per l'attuazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO l'articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 concernente tra l'altro norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, il quale affida, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, l'Ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ricompresi nell'Accordo di Programma sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32 che, con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto) 2014-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata Delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32;

VISTO il Decreto n. 503 del 22 novembre 2017 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" per la complessiva somma di € 11.499.215,97;

VISTO in particolare il comma 2, dell'art. 1 del succitato Decreto, con il quale è stato disposto che il Presidente della Regione Puglia, in qualità di Commissario di governo per l'attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 164 provvede affinché il progetto di ciascun intervento garantisca la finalità di mitigare il rischio idrogeologico, come previsto all'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2016;

VISTA la nota prot. n. 5508 del 11.12.2017 della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia con la quale sono stati trasmessi al Soggetto Attuatore i 61 progetti di cui all'Allegato A del citato Decreto Direttoriale n. 503 del 22 novembre 2017;

VISTO il Decreto Commissariale n. 199 del 04/06/2018 con il quale è stato, tra l'altro, adottato ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il programma biennale dei servizi di ingegneria, individuando, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, il Soggetto Attuatore Ing. Raffaele Sannicandro;

CONSIDERATO che per i suddetti interventi previsti nel Fondo Progettazione sussistono motivi che giustificano l'adozione di misure di urgenza sia per la situazione di dissesto idrogeologico (rischio frane e/o rischio alluvioni) degli interventi individuati dal Ministero dell'Ambiente con appositi provvedimenti amministrativi sia per l'urgenza di rendere cantierabili i relativi progetti al fine di evitare la perdita dei finanziamenti nazionali in materia;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare la Parte II, così come modificata dal D. L.vo 6 luglio 2017 n. 104;

VISTA la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;

RILEVATO che si rende necessario durante l'iter tecnico-amministrativo di approvazione del progetto giungere a specifiche determinazioni circa l'assoggettamento o meno a verifica di V.I.A.;

CONSIDERATO che in sede applicativa sono sorti diversi dubbi sul significato da dare alla tipologia progettuale di cui all'allegato IV alla richiamata Parte Seconda, al punto 7. lettera o) "opere di


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", anche in considerazione del fatto che in generale con tale definizione, nel campo dell'ingegneria idraulica, si intendono opere che possono influire sul regime idrologico dei corsi d'acqua, vale a dire che ne possano modificare il naturale andamento delle portate nel tempo;

TENUTO CONTO che la Commissione Europea, attraverso il documento denominato "*Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the E.I.A. Directive*" ha fornito una serie di chiarimenti, basati anche sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, chiarendo che nella categoria dei progetti in questione rientrano tutte le opere idrauliche finalizzate a regolare le portate di piena dei corsi d'acqua ed a prevenire fenomeni alluvionali per la conseguente riduzione del rischio idraulico, rappresentate tipicamente, ma non esclusivamente, da arginature;

CONSIDERATO che il Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, nel richiamare quanto già espresso con il parere formulato dalla stessa Direzione con nota prot. 42431 del 29.12.2014 alla Regione Friuli Venezia Giulia concernente il medesimo oggetto, ha espresso parere in merito alla corretta interpretazione della suddetta tipologia progettuale, giusta nota R.U. n. 16726 del 13.07.2017, condividendo le indicazioni di cui alla Circolare della Regione Lombardia 1/9/2016 n. 17, esplicativa circa la definizione univoca del termine "regolazione dei corsi d'acqua";

ATTESA la necessità di giungere ad una definizione univoca di quali progetti di opere idrauliche debbano essere verificati alla luce del campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA;

RITENUTO di dover provvedere in merito, nelle more di specifici indirizzi operativi regionali;

Al sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c.4. del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/1009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 lettera o) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocco Italia) convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'art. 10, comma 5 e 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

DECRETA

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nell'ambito dell'iter tecnico-amministrativo di approvazione dei progetti di mitigazione del rischio idrogeologico affidati al Commissario di Governo Delegato per l'attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 133/2014, come modificato dalla legge n. 164/2014, ed in particolare per i progetti di cui al punto 7 lett. o) Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, di assumere come specifico riferimento la versione in lingua inglese della direttiva 2011/92/UE e di fare proprie le specificazioni di cui alle citate note MATTM prot. n. 42431 del 29.12.2014 e n. 16726 del 13.07.2017, pubblicate integralmente sul Portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero al precipuo scopo "*di consentire alle competenti Autorità regionali ed ai proponenti di individuare correttamente ed in maniera omogenea sul territorio nazionale l'ambito di applicazione della disciplina di VIA (verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e Province Autonome) alle tipologie di progetti ricadenti nella definizione di «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»*".

Art. 2


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Al fine di giungere ad una definizione univoca di quali progetti di opere idrauliche debbano essere verificati alla luce del campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA, si intendendo per «opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua» di cui punto 7. lettera o) dell'All'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, la realizzazione delle seguenti opere aventi lo scopo di mitigazione delle piene e di difesa dalle inondazioni:

- dighe, vasche o casse di laminazione;
- scolmatori, deviatori e nuove inalveazioni;
- nuove arginature e modifiche di arginature esistenti, ad esclusione di limitati adeguamenti, anche in quota;
- interventi di svaso per i quali è necessario la predisposizione di un programma generale dei sedimenti.

Art. 3

Non essendo finalizzate al contenimento delle piene e non avendo influenza sul regime idrologico dei corsi d'acqua, si ritiene invece di escludere dalla definizione in argomento e pertanto di non procedere all'attivazione della procedura di assoggettabilità alla normativa in materia di VIA le seguenti tipologie di opere:

- rivestimenti e difese spondali, mirati al consolidamento ed alla protezione dell'alveo dai fenomeni erosivi;
- soglie, traverse ed altre opere di stabilizzazione del fondo alveo;
- interventi di ripristino della sezione originale di deflusso, mediante movimentazione e escavazioni di materiale;
- manutenzione e adeguamento funzionale delle opere per il contenimento dei livelli di piena e degli alvei;
- limitati adeguamenti, anche in quota, di arginature esistenti;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sugli alvei, sulle opere di difesa idraulica e sui versanti), come definiti dalle leggi di settore.

Art. 4

Valutata la corretta procedura da applicare, sia in relazione alla specificità del progetto sia in dipendenza del contesto ambientale di riferimento, se ne darà atto nel provvedimento di approvazione del progetto.

Art. 5

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.dissestopuglia.it.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)